



Insinger de Beaufort

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI

(D.LGS. 385 dell'1/9/1993 – Delibera CICR del 4/3/2003)

FOGLIO INFORMATIVO

Contratto di Pegno su Titoli e Valori

Data decorrenza: 1/4/2005

Ultimo aggiornamento: 31/3/2005

INFORMAZIONE SULLA BANCA

Bank Insinger de Beaufort N.V. (Italia), Succursale della Bank Insinger de Beaufort N.V., sede in Roma, Via dei Due Macelli, 48 CAP 00187 (Italia), e-mail: info@insinger.it, iscritta all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia al n. 5506, Registro delle Imprese di Roma n. 06836331006 (R.E.A. n. 993109), Partita IVA e Codice Fiscale n. 06836331006, ABI 03203, aderisce al Fondo di diritto olandese (Collectieve Garantierogeling), è soggetta alla vigilanza della Banca Centrale Olandese (De Nederlandsche Bank) e, nell'ambito della vigente normativa, della Banca d'Italia. Capitale Sociale e delle Riserve al 31.12.2004 Euro 69.934.659,00. Bank Insinger de Beaufort N.V. è interamente controllata da Insinger de Beaufort Holdings S.A., società quotata sulla borsa di Lussemburgo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Il pegno su titoli e valori o sull'insieme di titoli e valori finanziari garantisce il soddisfacimento del credito concesso dalla banca con preferenza rispetto agli altri creditori.

Il pegno su strumenti finanziari – dematerializzati e non – in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce, oltre che con atto scritto, anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D.LGS n. 213/98 e T.U.F. D. LGS n. 58/98).

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- In caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese:	
Costituzione pratica di pegno	nessuna

Il servizio è anche regolato dalle norme e dalle condizioni economiche del Contratto di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari inserito o nel contratto di Negoziazione o di Gestione Patrimoniale, per la consultazione delle quali si rinvia al relativo Foglio informativo.

LEGENDA

Strumenti finanziari	Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; indici ecc.
Strumenti finanziari non dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritture contabili.

SINTESI DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI DEL CONTRATTO DI PEGNO SU TITOLI E VALORI

I titoli e gli strumenti finanziari sono costituiti in pegno per il loro intero valore a favore della banca, in garanzia dei crediti della stessa e di quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, tasse, imposte, spese ed ogni altro accessorio, anche in dipendenza di rinnovi e proroghe, aumenti o diminuzioni dei crediti concessi. In caso di rinnovi o proroghe del credito concesso, il pegno costituito da un terzo permane a garanzia delle obbligazioni derivanti da tali rinnovi o proroghe, a condizione che l'intenzione di concedere il rinnovo o la proroga sia stata comunicata dalla banca al terzo e quest'ultimo, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, abbia manifestato espressamente la propria volontà di mantenere ferma la garanzia.

Nel caso che l'aumento del credito sia concesso contro costituzione in garanzia di altri titoli, il pegno complessivo garantisce l'intero credito.

I titoli nonchè i valori che con il consenso della banca fossero depositati in sostituzione di quelli inizialmente depositati e/o a reintegrazione della garanzia a seguito di vendita o per altra causa, sono soggetti all'originario vincolo di pegno nei limiti del valore risultante all'epoca della sottoscrizione originaria del contratto, escludendo ogni effetto novativo.

EFFICACIA DEL PEGNO

Il pegno permane nella sua integrità fino a completo pagamento di tutto quanto dovuto per le operazioni garantite, fermo ed impregiudicato restando il diritto della banca all'esercizio delle azioni ad essa spettanti sia verso il debitore, sia verso gli altri eventuali coobbligati.

ESTENSIONE E TRASFERIMENTO DEL PEGNO

La garanzia pignorizia si estende agli interessi, dividendi, premi in natura o denaro, azioni e obbligazioni gratuitamente assegnate anche a seguito di operazioni societarie quali trasformazioni, fusioni, scissioni etc.

Nel caso di conversione di titoli dati in pegno la garanzia pignorizia si trasferisce sui nuovi titoli. Qualora si verifichi il rimborso totale o parziale la garanzia si trasferisce sulle somme di denaro incassate.

VALORE DEI TITOLI E VARIAZIONE DELLA GARANZIA

Il valore dei titoli all'atto della loro costituzione in pegno è stabilito di comune accordo tra le parti tenendo conto per i titoli ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati della quotazione del giorno o dell'ultima quotazione utile per quelli temporaneamente sospesi.

Qualora il valore dei titoli costituiti in pegno abbia, per qualunque causa, subito una diminuzione rispetto a quello stabilito inizialmente e la garanzia non sia stata integrata con

altri titoli di gradimento della banca, la banca può ridurre proporzionalmente con effetto immediato il credito dandone comunicazione anche verbale al debitore.

REALIZZAZIONE DEL PEGNO

In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite la banca, senza pregiudizio per qualsiasi altro suo diritto o azione, può vendere o far vendere, con preavviso, dato in forma scritta di almeno 3 (tre) giorni i titoli costituiti in pegno.

LEGGE APPLICABILE

La legge italiana.

PEGNO SU TITOLI IN GESTIONE ACCENTRATA

Quando oggetto della garanzia sono titoli immessi nel sistema di gestione accentrata o in gestione accentrata e in regime di dematerializzazione, la costituzione del vincolo sui titoli è realizzata ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs n. 213/98, art. 45 del Reg. Consob n. 11768/98 e art.87 del D. Lgs. N. 58/98.

PEGNO SUL VALORE DELL'INSIEME DEI TITOLI

Il valore dell'insieme dei titoli oggetto della garanzia viene desunto per i titoli ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati della quotazione del giorno o dell'ultima quotazione utile per quelli temporaneamente sospesi.

Ai sensi dell'art. 46 reg. Consob n. 11768/98 i titoli registrati in sostituzione o integrazione di quelli tempo per tempo annotati nel conto in cui devono essere annotati (valore dell'insieme) si intendono costituiti in pegno con effetto dalla data originaria del vincolo nei limiti del valore complessivo risultante all'atto della sottoscrizione della garanzia.

PROCEDURE DI RECLAMO

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della stessa.